

**OGGETTO. – MODIFICHE AL “ REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL’IRPEF” - APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

premesso che:

- Il decreto legislativo 28.9.1998 n. 360, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16.10.1998, ha istituito a decorrere dall’1.1.1999 un’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16.6.1998 n. 191.
- La disciplina dell’addizionale è stata successivamente modificata dall’art. 28 della legge 21.11.2000 n. 342 (collegato fiscale alla finanziaria 2000), e, ultimamente, dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), con i commi 142 e 143 dell’art. 1;
- L’aliquota di tale addizionale è stabilita con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e con quello del Tesoro, da emanare entro il 15 dicembre dell’anno anteriore a quello di applicazione, con correlata riduzione delle aliquote IRPEF (art. 1, comma 2, decreto legislativo 28.9.1998 n. 360);
- Per effetto delle modifiche introdotte dalla succitata legge finanziaria 2007, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La relativa deliberazione può essere adottata anche in mancanza del decreto ministeriale succitato. Con il medesimo regolamento di cui in precedenza può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- L’addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, l’aliquota stabilita con il decreto ministeriale succitato e quella eventualmente approvata dal Comune (art. 1, comma 4, decreto legislativo 28.9.1998 n. 360);
- Riguardo al termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali, il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- Il Comune di Capannori con regolamento approvato dal C.C con delibera n° 29 del 24.4.2007. ha determinato la percentuale dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del 0,5% e si è stabilito una soglia di esenzione corrispondente ad un imponibile Irpef, per l’anno 2007, inferiore ad € 13.000,00;
- Ritenuto opportuno, sentite le associazioni sindacali e di categoria aumentare la soglia di esenzione da € 13.000,00 ad € 13.500,00;
- Circa la decorrenza dell’entrata in vigore dei regolamenti, l’art. 53 comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27 della legge 28.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002), ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali e dei regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con la entrata in vigore dei regolamenti dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all’inizio dell’esercizio;
- I regolamenti sulle entrate tributarie, ai sensi dell’art. 52 comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al

Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed essere resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007 ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

quanto sopra premesso,

Visto l'art 48 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

d e l i b e r a

1. di approvare le modifiche al "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24.04.2007, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2008.
4. di dare atto che il Regolamento e la presente delibera verranno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della Circolare 29 dicembre 2000 n° 241/E dello stesso Ministero.
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito informatico determinato con decreto del 31.5.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5.6.2002, secondo le modalità applicative ivi previste;

d e l i b e r a  
*altresì,*

attesa l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

**Oggetto: Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef: approvazione.**

Testo vigente	TESTO MODIFICATO
<b>Articolo 3 – Esenzioni</b>	<b>Articolo 3 – Esenzioni</b>
1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €.13.000,00 (tredicimila)	1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €.13.500,00 (tredicimilacinquecento/00)

## **Allegato “B”**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Ultimo testo aggiornato al 01.01.2008 (modifiche in grassetto)

#### **Articolo 1 – Applicazione della addizionale comunale all'IRPEF**

1. Il Comune di Capannori, dispone l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, commi 142-144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

#### **Articolo 2 – Determinazione della aliquota**

1. La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale, di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, viene fissata nella misura dello 0,5 per cento a decorrere dall'anno 2007;
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente;
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio;
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

#### **Articolo 3 – Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a **€.13.500,00 (tredicimilacinquecento/00)**

#### **Articolo 4 – Versamento**

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;

#### **Articolo 5 – Decorrenza**

1. Il presente regolamento decorre dal 01/01/2007.

#### **Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.